

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BLOISE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1969

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che si propone alla vostra approvazione, si intende ovviare ad una situazione di ingiustizia creata dalla affrettata approvazione, negli ultimi giorni della scorsa legislatura, del disegno di legge n. 974 diventato poi legge 2 aprile 1968, n. 468.

Detta legge, all'articolo 2, ha previsto la immissione nei ruoli alle cattedre dei bienni e delle classi corrispondenti di collegamento delle scuole e degli Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado di coloro che sono entrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, istitutiva della scuola media unificata, considerandoli espressamente in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre.

Pertanto vengono esclusi dai benefici di cui all'articolo 2 i vincitori del concorso a cattedre di materie letterarie indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1960 le cui graduatorie sono state approvate dalla Corte dei conti il 6 maggio 1963, in data successiva, cioè, all'entrata in vigore della legge

31 dicembre 1962, n. 1859, avvenuta il 15 febbraio 1963.

Ci sembra doveroso riparare all'ingiustizia provocata da questa esclusione presentando questo disegno di legge per i seguenti motivi:

1) il legislatore ha inteso creare indubbiamente uno *hiatus* tra la scuola media prima e dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per il diverso spirito animatore dei programmi della vecchia e della nuova scuola media e conseguentemente anche con una diversità nei modi per reperire il personale insegnante; tuttavia questa « diversità » potrà essere attuata soltanto quando saranno banditi i concorsi a cattedre della nuova scuola media, secondo i nuovi programmi (cosa che tuttora non è avvenuta) ma non per i concorsi in fase di avanzato espletamento all'atto dell'istituzione della nuova scuola media e le cui prove sono state condotte secondo gli orientamenti didattici della vecchia scuola media e secondo i vecchi programmi;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) perchè i vincitori di detto concorso per materie letterarie verrebbero ad essere l'unica categoria tra i vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (ultimo espletato nella scuola media) ad essere esclusa dai benefici previsti dall'articolo 2 in quanto i concorsi a cattedre per le altre materie erano stati già tutti espletati e le relative graduatorie approvate prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

3) perchè detti vincitori verrebbero ad essere vittime delle lungaggini burocratiche per cui un concorso indetto nel 1960 viene espletato dopo tre anni;

4) perchè la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha avuto effettiva attuazione solo al 1° ottobre 1963 e pertanto successivamente al limite giuridico posto dall'articolo 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 468.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione del presente disegno di legge, oltre che a venire incontro alle legittime aspirazioni degli interessati, si verrebbe incontro alle effettive necessità della scuola di secondo grado, in cui si è verificata una autentica emorragia di personale qualificato, dopo l'immissione nei ruoli della scuola media in attuazione della legge 25 luglio 1966, n. 603. Invece di personale semplicemente laureato, e a volte addirittura privo del requisito essenziale della laurea, si consentirebbe ad una categoria di docenti che ha pienezza di titoli culturali e di requisiti professionali ed è ingiustamente mortificata, di espletare con dignità e soddisfazione la loro missione nella scuola.

Per questi motivi abbiamo approntato il presente disegno di legge, che sottoponiamo alla vostra approvazione, sicuri che non vorrete far mancare ad esso il necessario appoggio.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre i vincitori dei concorsi a cattedre nella scuola media indetti con decreto ministeriale 1° ottobre 1960, anche se espletati successivamente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.